MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 5

Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 e' ridotto a dodici mesi successivi al conferimento dell'incarico. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 2.760.968 per l'anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Versione in vigore dal 30 novembre 2024, non più in vigore dal 25 gennaio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di giustizia
Estremi	Decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-giustizia/art-5-disposizioni-in-materia-di-funzioni-e-compiti-dei-giudici-onorari-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it